



# COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

ORDINANZA N° 19

DEL 30/04/2020

## IL SINDACO

**OGGETTO :** **Emergenza coronavirus covid-19. Mercato quindicinale a Casole d'Elsa e Pievescola. Esercizio del Commercio su aree pubbliche con posto fisso e in forma itinerante. Disposizioni.**

**VISTA** l'ordinanza n. 12 del 11.03.2020 avente ad oggetto "*emergenza coronavirus covid-19. sospensione del mercato a cadenza quindicinale a Casole d'Elsa e nella frazione di Pievescola*";

**VISTA** l'ordinanza n. 15 del 03.04.2020 avente ad oggetto "*Emergenza coronavirus covid-19. Proroga sospensione del mercato a cadenza quindicinale a Casole d'Elsa e nella frazione di Pievescola fino al 13.04.2020 e sospensione del Commercio su aree pubbliche sia con posto fisso sia in forma itinerante*";

**VISTA** l'ordinanza n. 17 del 14.04.2020 avente ad oggetto "*Emergenza coronavirus covid-19. Proroga sospensione del mercato quindicinale a Casole d'Elsa e Pievescola. Proroga del divieto di esercizio del Commercio su aree pubbliche con posto fisso e in forma itinerante*" fino al 03.05.2020;

**VISTO** l'art. 1 lett. z del DPCM 26.04.2020 pubblicato nella Gazz. Uff. n. 108 del 27.04.2020 "*.... Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.....*";

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni soprarichiamate, può essere nuovamente consentito il commercio su area pubblica, purchè riservato al solo settore alimentare nei mercati quindicinali di Casole d'Elsa e della frazione di Pievescola e del commercio su aree pubbliche con posto fisso e in forma itinerante, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza diramate per il contenimento dei contagi;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D.L.vo 18.8.2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## ORDINA

### A far data dal 04.05.2020:

1. E' consentito il commercio su aree pubbliche, riservato al solo settore alimentare nel mercato quindicinale di Casole d'Elsa e frazione Pievescola.
2. E' consentito il commercio su aree pubbliche con posto fisso e in forma itinerante nel territorio del Comune, riservato al solo settore alimentare.
3. **E' vietato** lo svolgimento dei mercati quindicinali di Casole d'Elsa e frazione Pievescola ed è vietato il commercio in forma itinerante, **ai settori non alimentari**.
4. Dovrà essere garantita la sorveglianza in modo da controllare il rispetto delle distanze sociali e del divieto di assembramento.
5. i venditori e i visitatori dovranno obbligatoriamente utilizzare guanti monouso e mascherine.
6. L'attività di vendita deve comunque essere svolta nel rispetto delle disposizioni di sicurezza emanate per il contenimento dei contagi.

La presente ordinanza è **valida fino al 17.05.2020** e comunque in presenza di ulteriori proroghe alle disposizioni, adottate da parte del Governo, l'efficacia della presente ordinanza è da intendersi prorogata senza necessità di ulteriori atti.

#### **DISPONE**

- che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio comunale nonché sul sito del comune di Casole d'Elsa;
- che copia del presente provvedimento sia trasmesso alle forze dell'ordine per la piena osservanza del medesimo;

#### **Avverte altresì**

- ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO  
*Andrea Pieragnoli*

*Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*